

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO XI - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIBATTIMENTO

Art. 153 Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile

1. Agli effetti dell'articolo [541](#) comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.